

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 60/TFN – Sezione Disciplinare (2018/2019)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Mario Antonio Scino - **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Fabio Micali - **Componenti**; con l'assistenza del Dr. Giancarlo Di Veglia - **Rappresentante AIA**; del Dr. Salvatore Floriddia - **Segretario**, con la collaborazione della sig.ra Paola Anzellotti, si è riunito il giorno 2.5.2019 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

#### [241] – ISTANZA CAUTELARE AI SENSI DELL'ART. 33 COMMA 1 C.G.S. – C.O.N.I. E 30 COMMI 12 E 13 C.G.S. F.I.G.C. DELLA SOCIETÀ C.S.D. SAN MICHELE CATTOLICA VIRTUS, IN PERSONA DEL PRESIDENTE MAURIZIO CAMMILLI DEL 26.4.2019.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Letta la istanza della Società C.S.D. San Michele Cattolica Virtus, con la quale la stessa, fatto riferimento al ricorso dalla medesima proposto per ottenere l'annullamento del Comunicato Ufficiale n. 212 della Lega Nazionale Dilettanti del 31.01.2019 recante il Regolamento del Torneo delle Regioni riservato alle rappresentative delle categorie Allievi e Giovanissimi ss. 2018/2019 limitatamente all'art. 10 primo capoverso incisi 3 e 4, la cui discussione di merito è fissata innanzi questo Tribunale alle ore 11.00 del 10 maggio 2019, ha chiesto ai sensi degli artt. 33 comma 1 CGS – CONI e 30 commi 12 e 13 CGS – FIGC la sospensione della forza esecutiva del Regolamento impugnato, ovvero, in subordine, delle gare del Campionato Regionale Allievi Elite Girone A;
- Udita come da richiesta la Società istante, comparsa in persona del proprio difensore Avv. Fabio Giotti;
- Premesso che si può prescindere in tale sede cautelare dalle questioni pregiudiziali sollevate dalla difesa della L.N.D. (tempestività, giurisdizione e competenza);
- Ritenuto che, ai fini dell'accoglimento della invocata misura cautelare, devono concorrere in via cumulativa il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora*, intendendosi per tali la sussistenza dei gravi motivi che possono scaturire dalle censure proposte dalla ricorrente avverso il Regolamento di che trattasi e che, ove disattese, sarebbero suscettibili di provocare in capo alla Società istante effetti di irreparabile gravità;
- Ritenuto che, nella prospettazione offerta dalla Società, sussistono dubbi, ad una preliminare deliberazione, riguardo i presupposti necessari per l'accoglimento della istanza, in termini di prognosi favorevole al ricorso;

P.Q.M.

Respinge la istanza cautelare e conferma la trattazione del merito del ricorso per l'udienza del 10.05.2019 ore 11.00.

**[242] – ISTANZA CAUTELARE AI SENSI DELL'ART. 33 COMMA 1 C.G.S. – C.O.N.I. E 30 COMMI 12 E 13 C.G.S. F.I.G.C. DELLA SOCIETÀ S.S.D. FLORIA 2000 A R.L., IN PERSONA DEL PRESIDENTE FULVIO COLI DEL 26.4.2019.**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Letta la istanza della Società S.S.D. Floria 2000 a r.l., con la quale la stessa, fatto riferimento al ricorso dalla medesima proposto per ottenere l'annullamento del Comunicato Ufficiale n. 212 della Lega Nazionale Dilettanti del 31.01.2019 recante il Regolamento del Torneo delle Regioni riservato alle rappresentative delle categorie Allievi e Giovanissimi ss. 2018/2019 limitatamente all'art. 10 primo capoverso incisi 3 e 4, la cui discussione di merito è fissata innanzi questo Tribunale alle ore 11.00 del 10 maggio 2019, ha chiesto ai sensi degli artt. 33 comma 1 CGS – CONI e 30 commi 12 e 13 CGS – FIGC la sospensione della forza esecutiva del Regolamento impugnato, ovvero, in subordine, delle gare del Campionato Regionale Allievi Elite Girone A;
- Udita come da richiesta la Società istante, comparsa in persona del proprio difensore Avv. Fabio Giotti;
- Premesso che si può prescindere in tale sede cautelare dalle questioni pregiudiziali sollevate dalla difesa della L.N.D. (tempestività, giurisdizione e competenza);
- Ritenuto che, ai fini dell'accoglimento della invocata misura cautelare, devono concorrere in via cumulativa il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora*, intendendosi per tali la sussistenza dei gravi motivi che possono scaturire dalle censure proposte dalla ricorrente avverso il Regolamento di che trattasi e che, ove disattese, sarebbero suscettibili di provocare in capo alla Società istante effetti di irreparabile gravità;
- Ritenuto che, nella prospettazione offerta dalla Società, sussistono dubbi, ad una preliminare delibazione, riguardo i presupposti necessari per l'accoglimento della istanza, in termini di prognosi favorevole al ricorso;

P.Q.M.

Respinge la istanza cautelare e conferma la trattazione del merito del ricorso per l'udienza del 10.05.2019 ore 11.00.

**[243] – ISTANZA CAUTELARE AI SENSI DELL'ART. 33 COMMA 1 C.G.S. – C.O.N.I. E 30 COMMI 12 E 13 C.G.S. F.I.G.C. DELLA SOCIETÀ SESTESE CALCIO S.S.D. A R.L., IN PERSONA DEL PRESIDENTE MATTEO MELANI DEL 26.4.2019.**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Letta la istanza della Società Sestese Calcio S.S.D. a r.l., con la quale la stessa, fatto riferimento al ricorso dalla medesima proposto per ottenere l'annullamento del Comunicato Ufficiale n. 212 della Lega Nazionale Dilettanti del 31.01.2019 recante il Regolamento del Torneo delle Regioni riservato alle rappresentative delle categorie Allievi e Giovanissimi ss. 2018/2019

limitatamente all'art. 10 primo capoverso incisi 3 e 4, la cui discussione di merito è fissata innanzi questo Tribunale alle ore 11.00 del 10 maggio 2019, ha chiesto ai sensi degli artt. 33 comma 1 CGS – CONI e 30 commi 12 e 13 CGS – FIGC la sospensione della forza esecutiva del Regolamento impugnato, ovvero, in subordine, delle gare del Campionato Regionale Allievi Elite Girone A;

- Udita come da richiesta la Società istante, comparsa in persona del proprio difensore Avv. Fabio Giotti;
- Premesso che si può prescindere in tale sede cautelare dalle questioni pregiudiziali sollevate dalla difesa della L.N.D. (tempestività, giurisdizione e competenza);
- Ritenuto che, ai fini dell'accoglimento della invocata misura cautelare, devono concorrere in via cumulativa il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora*, intendendosi per tali la sussistenza dei gravi motivi che possono scaturire dalle censure proposte dalla ricorrente avverso il Regolamento di che trattasi e che, ove disattese, sarebbero suscettibili di provocare in capo alla Società istante effetti di irreparabile gravità;
- Ritenuto che, nella prospettazione offerta dalla Società, sussistono dubbi, ad una preliminare delibazione, riguardo i presupposti necessari per l'accoglimento della istanza, in termini di prognosi favorevole al ricorso;

P.Q.M.

Respinge la istanza cautelare e conferma la trattazione del merito del ricorso per l'udienza del 10.05.2019 ore 11.00.

**(190) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARTINELLI PASQUALE (all'epoca dei fatti amministratore unico e legale rappresentante della società SS Juve Stabia Srl), SCARICA NICOLA (Tesserato come Team Manager della SS Juve Stabia Srl per la s.s. 2018/2019), RAGOSTA LORENZO (all'epoca Presidente p.t. e legale rappresentante della società SSD Portici 1906), AMARANTE ALESSANDRO (all'epoca dirigente della società SSD Portici 1906), SOCIETÀ SS JUVE STABIA SRL e SSD PORTICI 1906 - (nota n. 8966/425 pf18-19 GC/GP/ma del 21.2.2019).**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

vista l'istanza congiunta delle parti, finalizzata ad ottenere un breve differimento allo scopo di perfezionare la già avviata trattativa di patteggiamento ex art. 23 CGS – FIGC, previa sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis comma 5 stesso Codice;

ritenuta l'insussistenza di impedimenti all'accoglimento della suddetta istanza;

P.Q.M.

Rinvia la trattazione del procedimento all'udienza di prima comparizione del 9.5.2019 ore 15, con sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis comma 5 stesso Codice e senza ulteriori avvisi.

**Il Presidente del TFN  
Sezione Disciplinare  
Avv. Mario Antonio Scino**

Pubblicato in Roma il 2 maggio 2019.

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente Federale**  
Gabriele Gravina